

DELIBERA N. 110/2022/CRL/UD del 24/06/2022
S. CXXX / SKY
(ISTANZA LAZIO/D/1029/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 24/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito, *“Regolamento”*;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza del Sig. xxx xxx di cui al prot. D6366 del 24.11.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Con istanza per la risoluzione della controversia, presentata in data 24/11/2017, ai sensi del Regolamento in materia di controversie tra operatori di comunicazione elettroniche

ed utenti, avente ad oggetto – servizi televisivi a pagamento, il Sig. C. Sxxx e adiva il Corecom Lazio nei confronti di Sky s.r.l., lamentando – mancata o parziale fornitura del servizio – ritardo nella fornitura del servizio – mancata portabilità/migrazione - trasparenza contrattuale. Più in particolare, l'istante, titolare di due abbonamenti del servizio “home pack” offerto da Sky&Fastweb, lamentava di aver chiesto il trasloco della linea fissa e adsl a Fastweb e Sky in data 07/03/2016 e di aver ottenuto il trasloco soltanto da Sky s.r.l., senza ricevere alcun riscontro da Fastweb. L'istante lamentava di ricevere fatture per un servizio non ancora utilizzato, poiché ancora attivo presso il precedente indirizzo di fornitura.

L'istante chiedeva il trasloco della fornitura Fastweb, il rimborso delle fatture pagate per i servizi non fruiti, l'indennizzo per il ritardo nel trasloco della linea, l'indennizzo per mancata risposta ai reclami, indennizzi come da Delibera 73/11/Cons. e Carta dei servizi ed infine il rimborso delle spese di pratica. A supporto delle proprie richieste, il Sig. Colasuonno allegava la seguente documentazione: copia del verbale di conciliazione del 17/10/2017 concluso positivamente con Fastweb s.p.a.; formulario GU5 del 31/05/2017 nei confronti di Sky s.r.l. e Fastweb s.p.a.; risposta da parte di Fastweb s.p.a. alla richiesta di trasloco del 07/03/2017; reclamo del 31/05/2017.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria del 15/01/2018, Sky s.r.l. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nell'odierno procedimento, rilevando come le doglianze mosse dall'istante fossero attinenti al mancato trasloco della linea telefonica e della linea ADSL, di competenza di Fastweb s.p.a..

Sky s.r.l., inoltre, evidenziava la propria estraneità alla disciplina settoriale relativa ai rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

3. Motivi della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Si propende per il rigetto di tutte le richieste avanzate dall'istante, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di Sky s.r.l., poiché l'oggetto della controversia attiene al mancato trasloco della linea telefonica e della linea ADSL di competenza dell'operatore telefonico Fastweb s.p.a., con il quale l'Utente ha raggiunto un accordo in sede di udienza di conciliazione del 17/10/2017.

Nella propria istanza GU14 e nella documentazione allegata, l'istante conferma il trasloco dei servizi Sky s.r.l. presso il nuovo indirizzo, così come la fornitura dei servizi da parte di Sky s.r.l., ma lamenta esclusivamente il mancato trasloco della linea telefonica e ADSL e, quindi, la mancata fruizione dei servizi di competenza di Fastweb s.p.a.

Quanto alla mancata risposta al reclamo del 31/05/2017, si evidenzia che la questione non è stata oggetto di istanza UG e pertanto non essendo stata sottoposta

all'obbligatorio tentativo di conciliazione non può essere ammessa nel presente procedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza del Sig. S. Cxxx nei confronti della società Sky Italia S.r.l., che per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



f.to